

M. J. G.		
802205 TRIBUNALE DI MESSINA		
N. 132 m.		11/02/2026
UOR	CC	RUD
Penzione	Macroeconomia	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo



Tribunale di Messina



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina

PROTOCOLLO DI INTESA TRA
TRIBUNALE DI MESSINA
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MESSINA

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di aggiornare, anche in ragione dei risultati già raggiunti, il protocollo di collaborazione del 16.06.2022 e ciò per effetto del Decreto Legislativo 12.01.2019, nr.14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), invero entrato in vigore il 15.07.2022, nonché per effetto sia delle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura (si cfr. le "Linee Guida" adottate con delibera del 21.07.2022), sia delle indicazioni provenienti dalla Procura Generale della Corte di Cassazione adottate con atto del 12.12.2022.

Invero, con l'adozione del correttivo volto all'attuazione della direttiva n. 1023/2019 (ed. Direttiva Insolvency), l'art. 2 CCII definisce la crisi quale stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

L'art. 3, comma 4, CCII collega la crisi ai seguenti indici di "allarme": a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1.

La definizione di crisi e l'individuazione dei relativi indici presuntivi a loro volta vanno lette unitamente alle previsioni contenute nel comma 1 del citato art. 3 e nel novellato art. 2086 c.c.

In tali norme il legislatore della riforma prevede che l'imprenditore - sia in forma individuale che in forma collettiva - deve adottare misure o "adeguati assetti" proprio per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e, quindi, per l'adozione delle idonee iniziative per farvi fronte.

Il codice, poi, invita (e obbliga) l'imprenditore a fare ricorso alle misure ed agli strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale messi a punto, con l'obiettivo variamente declinato di tutela della continuità aziendale, del mercato, della concorrenza e dei creditori.

In tale quadro normativo l'obiettivo primario perseguito dal legislatore è quello di garantire un risanamento precoce dell'azienda, residuando sullo sfondo il ricorso alla procedura della liquidazione giudiziale, alla quale ricorrere soltanto quando

l'impresa sia oramai decotta e non sussistano possibilità di risanamento alcuno o di recupero della continuità aziendale.

Sul piano processuale, le finalità sopra illustrate si sono tradotte nell'adozione delle disposizioni contenute nella sez. II del Capo IV del Titolo terzo del codice, atte a realizzare il c.d. "procedimento unitario" le cui caratteristiche, delineate dagli artt. 40 e ss. sono ispirate essenzialmente ai principi della concentrazione e riunione dei procedimenti o delle domande riguardanti lo stesso debitore e della priorità di trattazione degli strumenti di possibile soluzione della crisi rispetto alle domande di apertura della liquidazione giudiziale.

Si tratta, in altre parole, di procedimento regolato in maniera da assicurare la celere definizione e da consentire o un'efficace ristrutturazione di quelle imprese che versano in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di accrescerne la produttività e tutelare al meglio anche le ragioni dei creditori, ovvero la rapida liquidazione di quelle decotte e non più produttive

In sostanza, nell'impianto del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la liquidazione giudiziale diventa *l'extrema ratio* rispetto a tutti gli altri strumenti di soluzione della crisi (che vantano infatti una trattazione prioritaria rispetto alla domanda di apertura della procedura concorsuale maggiore ai sensi dell'art. 7 CCII), affermandosi l'idea che la liquidazione rappresenta un fenomeno non irreparabile, ma in qualche misura connaturato alle crisi sistemiche degli ultimi anni, auspicabilmente superabile attraverso una gestione celere.

D'altra parte, la logica del codice è, comunque, nel senso di consentire una rapida esdebitazione dell'imprenditore collegata al decorso di un tempo prefissato dall'apertura della liquidazione giudiziale, in funzione di un *fresh restart* attraverso il quale consentirgli di rientrare nel sistema produttivo e nel mercato con effetti che il legislatore ha ritenuto complessivamente più favorevoli rispetto alla emarginazione forzata dei debitori.

Nel delineato contesto normativo si inserisce il rinnovato ruolo del Pubblico Ministero nelle procedure concorsuali, che si staglia non solo sul versante strettamente penalistico, in quanto titolare dell'azione penale, ma anche quale organo fondamentale nella prospettiva dell'emersione tempestiva dell'insolvenza delle imprese a seguito della soppressione, ad opera della legge fallimentare del 2006, del potere del Giudice di dichiarare il fallimento d'ufficio.

Questo potere d'iniziativa del Pubblico Ministero ha favorito l'emergere di prassi virtuose caratterizzate da una piena valorizzazione della previsione normativa, con positive ricadute in termini di aumento di richieste di fallimento - ora di liquidazione giudiziale - generate da segnalazioni provenienti da giudici civili o penali, per effetto della individuazione di indici d'insolvenza delle imprese.

Tali prassi sottendono una maggiore comprensione dei fenomeni economici e dell'incidenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria. In particolare, nella prospettiva specifica delle funzioni civilistiche del pubblico ministero in materia, si è acquisita nel tempo una più diffusa consapevolezza sia dei danni causati dall'emersione tardiva dell'insolvenza (sul piano sistemico, con riferimento soprattutto alla concorrenza tra le imprese ed alla finanza pubblica, oltre che direttamente per la massa dei creditori delle singole imprese), sia dell'inadeguatezza, ai fini di una emersione tempestiva, della rimessione dell'apertura delle procedure concorsuali unicamente all'iniziativa delle parti private.

Ferma restando, pertanto, l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, con il presente protocollo le Parti intendono perseguire le seguenti finalità istituzionali, nel solco delle buone prassi in materia organizzativa presenti nei rapporti fra i due uffici giudiziari:

- Garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure di regolazione della crisi di impresa;
- Incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative a quella liquidatoria;
- Garantire un flusso costante delle informazioni tra i due uffici giudiziari in modo tale da soddisfare l'esigenza di speditezza degli affari trattati, di efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità economica e mafiosa, di una completa e reale comprensione del fenomeno dell'insolvenza dell'impresa, anche nell'ottica di una più completa ricostruzione dell'attivo a beneficio dei creditori;
- Assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle indagini preliminari e la ragionevole durata dei processi penali inerenti profili di responsabilità penale nell'ambito delle procedure concorsuali — anche al fine di preservare l'effettiva possibilità del curatore di costituirsi parte civile in relazione ai limiti temporali di durata delle procedure concorsuali — si debba attuare un rapido e tempestivo scambio di informazioni tra i due uffici;
- Responsabilizzare tutti gli ausiliari e i professionisti che collaborano con i due uffici giudiziari sottoscrittori, in guisa da garantire una sinergia integrata delle competenze e degli adempimenti conseguenti;
- Assicurare la preventiva conoscenza a tutti i soggetti, privati e pubblici, delle modalità di azione organizzativo-funzionale della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Messina e del gruppo di lavoro competente della locale Procura della Repubblica;
- Sostenere e rafforzare l'azione di prevenzione rispetto alle contaminazioni della criminalità da profitto nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che esse costituiscono un ostacolo alla crescita dell'economia e al rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni e che esse frequentemente si traducono nella pianificazione di dissesti di impresa quale modalità operativa per ottimizzare il profitto mafioso in danno prevalentemente di erario ed enti previdenziali (esigenza di prevenzione particolarmente avvertita in situazioni di crisi aziendali in cui l'imprenditore si trova in una situazione di vulnerabilità e quando l'impresa sia assoggettata a procedure concorsuali, risultando frequente l'emersione di dissesti cagionati da condotte riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata o la partecipazione di questi a procedure competitive di vendita con il pericolo di alterazione della regolarità delle stesse)
- Favorire, in primo luogo, la gestione telematica dell'impulso e dell'intervento del Pubblico Ministero nelle procedure concorsuali ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 38 C.C.I.I., nonché la rilevazione, ai sensi del comma secondo, del medesimo articolo, dell'insolvenza nel corso dei procedimenti, compresi quelli celebrati dinanzi ai giudici dell'esecuzione o ai giudici del Lavoro.

Tanto premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

**SEGNALAZIONE DELL'INSOLVENZA
ART. 38 COMMA 2 CCII**

Art. 1

(Segnalazione dell'insolvenza)

Il Giudice, civile e penale, segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale l'apparente situazione di insolvenza dell'imprenditore, emersa nel corso dei procedimenti e dei processi, indicando in dispositivo di trasmettere il provvedimento al Pubblico Ministero, con conseguente automatica autorizzazione alla consultazione degli atti e all'acquisizione di copia del procedimento, sia a mezzo consolle, che eventualmente (e, comunque, in estremo subordine) in cartaceo.

In particolare:

- qualora rilevino l'insolvenza all'interno di un procedimento unitario ex CCII, ovvero di un procedimento civile, esecutivo e del lavoro, i Giudici provvedono alla segnalazione della suddetta insolvenza, ai sensi dell'art. 38, co. 2, CCII, indicandone sommariamente gli indici;
- qualora il procedimento sia in corso, i Giudici procedono alla mera trasmissione del ricorso di parte, con la sola indicazione "ai sensi del comma 2 dell'art. 38 CCII in esecuzione del protocollo Tribunale/Procura", qualora sia riscontrabile una situazione di "allarme" (ad esempio, per il numero dei possibili licenziamenti ovvero per il numero dei creditori coinvolti ovvero per l'importo della debitoria erariale);
- in caso di improcedibilità o di desistenza del creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale trasmette all'ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza eventualmente emersa nel corso dell'istruttoria condotta;
- nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di concessione di misure protettive e/o cautelari nell'ambito della composizione negoziata, del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale trasmette all'Ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza eventualmente emersa nel corso del procedimento.

Art. 2

(Trasmissione)

La Cancelleria del Tribunale, Ufficio Procedure Concorsuali, trasmetterà per il tramite del PCT, con il flag "parere", le relative segnalazioni di insolvenza ex art. 38 comma 2 CCII, apponendo il campanello di allarme.

L'Ufficio "Affari civili economici" della Procura, ricevuto l'atto, lo trasmette al Procuratore Aggiunto delegato che ne dispone la registrazione sul registro affari civili ed alla contestuale assegnazione ad un Sostituto Procuratore del I Dipartimento (II Sezione Criminalità Economica) secondo i criteri del vigente progetto organizzativo.

RICORSI DEL DEBITORE

Art. 3

(Ricorsi)

Ai sensi dell'art. 40 del comma 3 CCII, sono trasmessi automaticamente, a cura della cancelleria i ricorsi per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e

dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale presentati dal debitore che determinino l'apertura di un procedimento unitario.

Vengono, pertanto, trasmessi i ricorsi per:

- l'apertura di una liquidazione giudiziale;
- l'ammissione e l'omologazione di un concordato preventivo;
- l'omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57 ss. COI);
- l'omologazione di un piano di ristrutturazione (g.tt. 64-bis m: COI);
- l'apertura di una liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), in forza dell'invio da parte dell'art. 270, comma 5, CCII alle norme sul procedimento unitario in quanto compatibili solo qualora la persona fisica rivesta la qualifica di imprenditore;
- l'apertura di un concordato minore (art 74 e ss. Celi), solo qualora la persona fisica rivesta la qualifica di imprenditore.

Art. 4 (Trasmissione)

La cancelleria concorsuale del Tribunale trasmette solo il ricorso (senza allegati) con il flag "parere".

L'Ufficio "Affari civili economici" della Procura:

- ricevuto l'atto, lo trasmette al Procuratore Aggiunto, coordinatore del I Dipartimento, la conseguente registrazione sul registro affari civili, procedendo contestualmente all'assegnazione ad un Sostituto Procuratore del I Dipartimento, secondo i criteri vigenti.
- comunica mediante P.E.C., alla cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali il nominativo del Sostituto Procuratore assegnatario, al quale il Tribunale attribuisce la visibilità, ivi inclusi gli allegati del fascicolo.

RICORSI DEI CREDITORI DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONTROLLATA

Art. 5 (Ricorsi)

Per garantire l'esercizio da parte del Pubblico Ministero della facoltà di intervenire nei procedimenti concorsuali (art. 38, comma 3, CCII) ed eventualmente di impugnare i decreti di estinzione per rinuncia al ricorso per liquidazione giudiziale (art. 43 comma I, CCII), vengono trasmessi al P.M., solo su segnalazione ex art.38 comma 2, i ricorsi dei creditori per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata avverso gli imprenditori.

In particolare, il Giudice Delegato trasmette, con l'indicazione "*ai sensi del comma 2 dell'art 38 CCII in esecuzione del protocollo Tribunale/Procura*", soltanto i ricorsi in relazione ai quali emerga una situazione di allarme (ad esempio, per il numero dei possibili licenziamenti ovvero per il numero dei creditori coinvolti ovvero per l'importo della debitoria erariale).

Art. 6 (Trasmissione)

La cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale trasmette con il flag "parere".

L'Ufficio "Affari civili economici" della Procura:

- ricevuto l'atto, lo trasmette al Procuratore Aggiunto coordinatore del I Dipartimento, per la conseguente registrazione sul registro affari civili, procedendo all'assegnazione ad un sostituto del I Dipartimento, secondo i criteri vigenti;
- comunica alla cancelleria concorsuale il nominativo del Sostituto Procuratore Assegnatario del fascicolo "Affari Civili di Natura Economica", a mezzo PEC, per l'immediata visibilità.

PUBBLICO MINISTERO

Art. 7

(Ricorsi del Pubblico Ministero)

La cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale, al momento dell'iscrizione del ricorso del Pubblico Ministero:

- ✓ concede la visibilità del fascicolo al Sostituto Procuratore che ha sottoscritto il ricorso, al quale viene sempre abbinato ogni fascicolo eventualmente aperto nei confronti del debitore e, in particolare, quello per la liquidazione giudiziale;

L'Ufficio "Affari Civili di Natura Economica" provvede ad assegnare il procedimento tramite SICID al sostituto Procuratore ricorrente, nonché ad apporre sulla copertina il numero U.A.C.

ALTRI ATTI DA TRASMETTERE

Art. 8

(Ricorsi e decreti trasmessi anche ai sensi dell'art. 45 CCII)

Sono trasmessi, automaticamente, a cura della cancelleria del Tribunale:

- il ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari (art. 19 CCII)
- il ricorso per le autorizzazioni del Tribunale (art. 22 CCII), nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, al fine di consentire al P.M. di intervenire nel procedimento, come previsto dal combinato disposto degli art. 12 comma 3, e 38 CCII;
- il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come previsto dall'art. 25-sexies CCII, comma 2; il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 47, comma 4, CCII per l'accertamento della mancanza delle condizioni per l'apertura del concordato preventivo;
- i decreti di apertura delle procedure concorsuali inerenti alle imprese;
- tutti gli altri atti (sentenze e decreti) di cui è prevista la comunicazione, nelle forme di cui all'art. 45 CCII.

Art.9

(Trasmisione)

La cancelleria concorsuale del Tribunale trasmette gli atti di cui all'art.8, con il flag "altro".

Non appone il campanello dell'urgenza salva specifica indicazione del Tribunale.

L'Ufficio "Affari Civili di Natura Economica" della Procura:

- ricevuto l'atto, lo trasmette al Procuratore Aggiunto, coordinatore del I Dipartimento, per la conseguente registrazione sul registro affari civili,



procedendo all'assegnazione ad un Sostituto Procuratore del I Dipartimento, secondo i criteri vigenti.

- comunica alla cancelleria concorsuale il nominativo del Sostituto Procuratore assegnatario del "Affari Civili di Natura Economica" a mezzo PEC, per l'immediata visibilità del fascicolo.

**Art. 10
(Altri atti)**

Per gli altri atti il Tribunale procede alla trasmissione al Pubblico Ministero con il flag "altro" e, solo laddove ne ravvisi l'urgenza, con l'apposizione del "campanello di allarme".

Con cadenza periodica la Procura della Repubblica, per il tramite dell'Ufficio Affari Civili economici, acquisisce aggiornamenti, presso la cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali, sulle pendenze delle procedure concorsuali.

**Art. 11
(Visti)**

La trasmissione degli atti per i quali la legge prevede la trasmissione al Pubblico Ministero è effettuata mediante la richiesta di "visto".

Gli atti che necessitano del visto del Pubblico Ministero sono trasmessi con il flag "visto".

Di regola il visto viene apposto dal Sostituto Procuratore assegnatario della procedura concorsuale; in assenza del Pubblico Ministero assegnatario, il visto viene apposto dal Pubblico Ministero di turno per gli affari civili, salvo che appaia opportuna la definitiva assegnazione del fascicolo ad un singolo Sostituto Procuratore.

**Art. 12
(Relazioni ed atti del fascicolo)**

Salvo indicazione dell'urgenza da parte del Tribunale, gli atti dei fascicoli saranno trasmessi con il flag "altro" e senza "campanello di allarme", ad eccezione delle relazioni dei curatori, alle quali si apporrà sempre il citato campanello.

Gli uffici possono prevedere forme aggiuntive di trasmissione degli atti più rilevanti, tra i quali:

- a) la comunicazione del Commissario giudiziale su atti di frode (art. 106 CCII);
- b) l'informativa del Curatore (art. 130, comma 1, CCII);
- c) la relazione particolareggiata del Curatore (art. 130, comma 4, CCII).

**Art. 13
(Cause con intervento del pubblico ministero)**

La comunicazione della pendenza delle cause per cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero viene garantita mediante la comunicazione telematica, a cura della cancelleria civile, del decreto di fissazione dell'udienza o del ricorso o dell'atto di citazione.

In particolare, la comunicazione telematica viene effettuata, mediante richiesta di "visto" in modo da consentire al Procuratore Aggiunto di assegnare la procedura ad un Sostituto procuratore del I Dipartimento, individuato secondo i vigenti criteri.

Il Sostituto procuratore valuta se partecipare all'udienza e/o se trasmettere conclusioni scritte.



Viene apposto il "campanello d'allarme", anche su indicazione del Tribunale, se trattasi di udienze specificatamente fissate dal Tribunale in composizione collegiale (II Sezione civile) per le quali è necessario che il Pubblico Ministero concluda, in presenza o con note scritte.

In particolare, ove la Procura sia parte ricorrente, la comunicazione telematica perviene al Pubblico Ministero che ha proposto l'istanza, consentendo la pronta visibilità del fascicolo così da poter procedere al deposito di eventuali conclusioni scritte.

Il Pubblico Ministero partecipa alle udienze fissate:

- a) sui ricorsi da questi presentati per l'apertura della liquidazione giudiziale. Per una maggiore proficuità dell'interlocuzione all'udienza, partecipa all'udienza il sostituto Procuratore che ha presentato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Al fine di favorire l'effettiva partecipazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero alle suddette udienze, queste vengono fissate secondo calendario e trattate dai giudici delegati della sezione procedure concorsuali alle ore 9,30;
- b) per provvedere in ordine ai procedimenti di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione. Al fine di agevolare l'organizzazione e la pianificazione delle attività di udienza nell'ottica della effettiva partecipazione del Pubblico Ministero, le suddette udienze vengono tenute dal Collegio il secondo e quarto mercoledì del mese a partire dalle ore 11,00.

La fissazione delle udienze camerali collegiali viene comunicata telematicamente all'Ufficio di Procura.

ADEMPIMENTI DOPO LA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 14

(Atti a cura della Procura)

A seguito della comunicazione all'Ufficio "Affari Civili di Natura Economica" della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata:

- **Il Procuratore aggiunto delegato** al coordinamento del I Dipartimento:
 - a. dispone l'iscrizione di un procedimento a modello 45 relativo alla liquidazione giudiziale/controllata nei confronti dell'impresa interessata.
 - b. assegna il mod.45 al sostituto già titolare del fascicolo affari civili, se esistente, o ad un Sostituto Procuratore del I Dipartimento;
- **L'ufficio "Affari civili":**
 - a. comunica al Sostituto Procuratore assegnatario del mod. 45 il numero. U.A.C. (Ufficio Affari Civili) ed i numeri del procedimento concorsuale e del procedimento pre-concorsuale, qualora non vi fosse stata precedente registrazione ad affari civili;
 - b. comunica alla cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali il numero del procedimento iscritto a mod. 45 ed il nominativo del Pubblico

Ministero che risulta designato per la sua trattazione, che saranno utilizzati in ogni atto e/o comunicazione inerente la procedura e d'interesse del Pubblico Ministero;

- C. chiede alla cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale di autorizzare la visibilità della procedura concorsuale e della relativa procedura pre-concorsuale o del procedimento unitario al sostituto Procuratore assegnatario del procedimento;

• **il Sostituto delegato:**

- a. nell'ipotesi in cui, nel corso dell'istruttoria, si renda comunque necessaria produrre ulteriore documentazione, rispetto a quella già trasmessa dalla cancelleria del Tribunale, avvalendosi dell'ausilio della "Struttura Centralizzata Procedure Concorsuali" della Procura, acquisisce, anche per il tramite del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e trasmette, entro il termine di dieci giorni al curatore:
- ✓ l'elenco degli istituti di credito con i quali il soggetto insolvente risulta aver avuto rapporti, avvalendosi dell'"Anagrafe dei rapporti finanziari"; certificazioni da lavoro dipendente;
 - ✓ TFR;
 - ✓ elenchi tratti dalle banche dati INPS, relativamente ai rapporti di lavoro dipendente;
 - ✓ elenco dei redditi percepiti;
 - ✓ l'elenco dei negozi giuridici registrati;
 - ✓ bilanci depositati in Camera di Commercio, relativamente agli ultimi cinque esercizi;
 - ✓ elenco dei clienti e fornitori acquisiti dalla banca dati spesometro "integrato";
- b. Autorizza il curatore della procedura concorsuale a richiedere agli istituti di credito titolari dei rapporti individuati con la visura gli estratti conto e l'ulteriore documentazione relativa ai rapporti bancari;
- C. Autorizza il curatore a trasmettere la sua richiesta all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto di credito dedicato alle richieste d'informazioni dell'Autorità Giudiziaria unitamente al decreto autorizzativo.

Art. 15

(Adempimenti della cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali)

La cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali:

- deposita nel fascicolo concorsuale gli esiti delle attività investigative autorizzate ai sensi del precedente art. 14, laddove trasmesse dall'Ufficio di Procura perché ostensibili;
- consente al Sostituto Procuratore assegnatario dell'indagine la visione sia del procedimento concorsuale sia del procedimento pre-concorsuale.

Art. 16

(Trasmissione automatica delle relazioni ex art. 130 comma 7)



Anche ai sensi dell'art. 130, comma 7, al momento del deposito da parte del curatore, direttamente a cura della cancelleria (e quindi senza necessità di ordine del giudice delegato), viene, trasmessa automaticamente ed integralmente (avendo già autorizzato la visibilità al sostituto assegnatario delle indagini scaturite dalla già trasmessa sentenza dichiarativa se del caso acquisendo il nominativo dall'U.A.C. della Procura) della seguente documentazione:

- a) informativa sui primi accertamenti compiuti ex art. 130 c. 1 da depositare da parte del curatore necessariamente entro trenta giorni (con il flag "altro" e con "campanello d'allarme");
- b) comunicazione delle notizie di reato ex art 130 c. 2 da depositare da parte del curatore in caso di mancato deposito delle scritture contabili e/o di altre violazioni (con il flag "altro" e con "campanello d'allarme");
- c) relazione particolareggiata ex art. 130 C. 4 e 5 del curatore (con il flag "altro" e con "campanello d'allarme").

In linea tanto con le previsioni di cui agli art.130 commi 1, 4 e 5 CCI, quanto con le linee guida fornite nella delibera sulle buone prassi del Consiglio Superiore della Magistratura nonché di quelle già adottate dai due uffici, nella relazione, il curatore evidenzia la sussistenza di uno o più dei seguenti indicatori utili a una più compiuta valutazione della realtà economica aziendale interessata dalla dichiarata insolvenza, avuto riguardo ai seguenti profili:

➤ **Soggettivi**, relativamente:

- agli amministratori e soci (specie se unici):
 - a. troppo giovani o troppo anziani, alla, loro prima esperienza lavorativa, oppure privi di pregressa esperienza per lo specifico settore d'impiego;
 - b. già interessati da precedenti fallimenti specialmente se correlati a quello in analisi;
 - c. residenti e domiciliati in località molto distanti da quelle nelle quali si svolge effettivamente l'attività d'impresa;
 - d. di cittadinanza straniera, specie se giunti da poco nel territorio nazionale;
 - e. subentrati in epoca molto recente e molto prossima al momento in cui può, ritenersi iniziata la crisi che ha condotto all'apertura della procedura;
- ai professionisti che "seguono" l'impresa insolvente e la cui sede ed operatività sia lontana dal luogo in cui si esplica effettivamente l'attività dell'impresa oppure impresa con dichiarata sede operativa presso studi professionali che si rivelano meri depositari delle scritture contabili;
- ai lavoratori dipendenti:
 - a. regolarmente assunti in numero eccessivo rispetto all'effettiva attività d'impresa oppure assunzione di lavoratori che non prestano in concreto alcuna attività;
 - b. regolarmente assunti che percepiscono compensi sproporzionati rispetto alle effettive mansioni svolte ed alle precedenti esperienze lavorative;
- alla presenza di trust e/o fiduciarie nella compagine societaria specialmente, queste ultime, se non note o appartenenti a consolidati gruppi bancari.

➤ **Oggettivi**:

- utilizzo (in acquisto) di fatture per operazioni inesistenti oppure di sovrappuntazioni ai materiali e di beni (maggiore attenzione va posta per le operazioni di acquisto che riguardano beni e/o prestazioni professionali non coerenti con l'oggetto sociale): un possibile indicatore della presenza di FOI è la sussistenza di debiti verso fornitori scaduti da oltre sei mesi e non seguiti da azioni legali, così come la presenza di debiti verso fornitori in attesa di fatturazione (comportamento altro oggi meno concretamente giustificabile

- stante la presenza della fatturazione elettronica) potrebbe essere indice di pagamenti che prescindono l'attività d'impresa e, quindi, distruttivi;
- vendita di componenti patrimoniali, tra le quali anche le cessioni di rami d'azienda, a prezzi eccessivamente scontati e fuori dai valori di mercato (la cessione dei rami di azienda devono essere particolarmente valutate nei settori delle costruzioni legate agli appalti pubblici dove spesso il valore del ramo ceduto è composto unicamente delle certificazioni tecniche possedute [SOA]);
 - anomala movimentazione dei conti, specie di quelli di cassa (la presenza di conti cassa negativi oppure di conti cassa eccessivamente alti è spesso indice di distrazioni di denaro);
 - ingiustificata, rispetto al numero dei dipendenti ed alla tipologia dell'attività, titolarità di carte prepagate sia bancarie che postali;
 - presenza di operazioni di cessione, specie di immobili, non concluse con la perdita della caparra a favore del promissario venditore;
 - finanziamenti da parte di soci (che possiedono le caratteristiche di cui ai punti precedenti) scarsamente patrimonializzati (e talvolta ancora a debito della società) e/o in sproporzione alle quote sociali sottoscritte oppure in forma indistinta, oppure effettuati in contanti in soluzioni frequenti e spesso sotto la soglia di intrasferibilità prevista dalla normativa antiriciclaggio;
 - movimentazioni finanziarie sui conti correnti con importi simili in entrata e in uscita molto frequenti e sottosoglia di intrasferibilità prevista dalla norma antiriciclaggio.

Art.17

(Obblighi del Curatore e del Commissario)

Il curatore segnala, senza indugio, al Pubblico Ministero l'inadempimento dell'imprenditore all'obbligo di deposito delle scritture contabili e di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio (art. 130 co.2 CCI).

Tale notizia di reato viene inoltrata altresì dal curatore al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, per il reperimento e la trasmissione della documentazione necessaria per redigere la relazione ex art.130, comma I, CCI.

Il commissario delle altre procedure concorsuali segnala senza indugio al Pubblico Ministero ogni fatto di interesse per le indagini in sede penale (art.92 co.5 CCI) e gli atti in frode eventualmente rilevati (art. 105 co. 1 CCI).

Tramite l'adeguato esercizio dei poteri di vigilanza da parte dei giudici delegati viene assicurato in tutti i procedimenti il tempestivo deposito delle relazioni ex art 33 Legge Fallimentare / 130 comma 4 Codice della Crisi per consentire al Pubblico Ministero il regolare e completo flusso informativo.

Art. 18

(Fascicolo della procedura)

L'accesso al fascicolo telematico della procedura concorsuale avviene tramite l'applicativo Consolle PM. Con tale modalità la cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali trasmette alla segreteria affari civili della Procura della Repubblica:

- ✓ la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi proposta dal debitore e i relativi allegati ex art.40, comma, 3 CCI;
- ✓ il decreto di concessione dei termini ex art.45, comma, 1 CCI, il decreto di fissazione udienza ex art.47, comma, 4 CCI;
- ✓ la relazione del commissario ai sensi dell'art.105 co.1 e co.5 CCI, le relazioni di cui all'art.130 co.7 CCI;

- ✓ il decreto di cui all'art.281 CCI, il ricorso di cui all'art.25 sex/es co.2 CCI;

oltre che ogni comunicazione disposta dal giudice delegato all'indirizzo della Procura della Repubblica.

Per garantire, comunque, un rapido accesso agli atti del procedimento di liquidazione giudiziale sin dal suo avvio, rimane ferma la possibilità per la polizia giudiziaria delegata all'indagine di richiedere l'accesso al fascicolo tramite l'invio dell'istanza alla posta elettronica certificata della cancelleria dell'Ufficio Procedure Concorsuali.

Analogamente, per agevolare le attività di indagine, i curatori depositano presso la Procura della Repubblica una copia cartacea di cortesia della relazione ex art. 130 co.4 e 5 CCI.


Art. 19 (Disposizioni finali)

Gli uffici giudiziari concordano sull'opportunità di proseguire, con cadenza tendenzialmente trimestrale, le riunioni congiunte dei Magistrati dei rispettivi uffici per verificare l'insorgenza di nuove esigenze e ricercare ulteriori e nuove soluzioni organizzative per i fini di cui in premessa.

Il presente protocollo è valido per due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per un altro biennio. Potrà essere integrato o comunque modificato in base a eventuali interventi legislativi o regolamentari, decisioni della Corte Costituzionale, interpretazioni della normativa da parte della Corte Suprema di Cassazione, prassi attuative e per qualsiasi esigenza dei sottoscrittori.

Messina, il 19 febbraio 2026


Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Olga Tarzia



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio Amato



Il Presidente della II Sezione Civile
Dott. Ugo Scavuzzo



Il Sostituto Procuratore delegato
al coordinamento del I Dipartimento
Dott.ssa Rosa Parfa

